

Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2022 — Alcogroup e Alcodis/Commissione**(Causa T-691/21) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Procedimento di transazione – Lettera della Commissione che invita un'impresa a manifestare il proprio interesse alla ripresa di un procedimento di transazione – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Atto intermedio – Irricevibilità»)**

(2022/C 222/50)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Alcogroup (Bruxelles, Belgio), Alcodis (Bruxelles) (rappresentanti: P. de Bandt, C. Binet e M. Nuytten, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, T. Baumé e F. Jimeno Fernández, agenti)**Oggetto**

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2021, le ricorrenti chiedono l'annullamento della lettera della Commissione europea del 17 settembre 2021, con la quale quest'ultima le ha invitate a comunicarle, entro un termine di due settimane, il loro eventuale interesse alla ripresa di un procedimento di transazione, ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), come modificato, in merito a una possibile violazione dell'articolo 101 TFUE che esse avrebbero commesso insieme ad altre imprese.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Alcogroup e l'Alcodis sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 513 del 20.12.2021.

Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio**(Causa T-117/22)**

(2022/C 222/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Grodno Azot AAT (Grodno, Bielorussia) e Khimvolokno Plant (Grodno) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ⁽¹⁾, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽²⁾ (le misure contestate); e

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, inserendo le ricorrenti negli allegati delle misure contestate, il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti sostengono in particolare che le misure contestate forniscono ragioni non corroborate, errate in fatto e infondate per la sua designazione. Inoltre, le ragioni fornite non dimostrerebbero un nesso sufficientemente sostanziale con l'oggetto delle misure.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure contestate non soddisferebbero il livello di prova richiesto per l'adozione di sanzioni individuali. Tentando di usare misure individuali per raggiungere l'obiettivo di limitare attività commerciali e profitti di un'impresa detenuta da un paese straniero, il Consiglio avrebbe applicato un tipo illegittimo di misura.

⁽¹⁾ GU L 430 I, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 430 I, pag. 1.

Ricorso proposto il 30 marzo 2022 — Seifert/Consiglio

(Causa T-166/22)

(2022/C 222/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evgenia Seifert (Monaco, Germania) (rappresentante: T. Seifert, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- condannare l'Unione europea a sopportare le spese del procedimento, comprese quelle indispensabili sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, l'articolo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽¹⁾, la discrimina a causa della sua origine quale cittadina russa e, di conseguenza, viola l'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, in combinato disposto con i suoi diritti derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. A tal riguardo, il Consiglio non può invocare lo stato d'urgenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 di tale Convenzione nonché il diritto di deroga ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 della medesima.

⁽¹⁾ GU 2022, L 49, pag. 1.